

Archivio parrocchiale di Cavalese
Protocollo del notaio Alessandro Giovanelli, ff. 29r-31r

**Querela di Maria vedova del fu Tommaso Caselli di Capriana
contro Barbara moglie di Cristano *Cromer* di Capriana¹
Castello, sabato 7 – lunedì 23 giugno 1572**

²Giovedì 5 giugno 1572 [il giorno del Corpus Domini] si presentò al giudice donna Maria, vedova del fu Tommaso Caselli di Capriana [e sorella di Cristano *Cromer* e perciò cognata di donna Barbara] e sporse querela contro donna Barbara, moglie di Cristano *Cromer* di Capriana³, accusandola che questi giorni proximi passati detta Barbera, senza alchun rispetto, con animo maligno et iniquo, non havendo Dio né la iustitia avanti l'ochii, ma più presto spinta dal spirito diabolico, ha iniuriato lei querellante con parole iniuriose, dicendoli *stria, putana, fiola de una vacha*; saltandoli in li capelli la gitete in terra, percotendola con li pugni, cum effusione de sangue di naso et di bocha.

A causa dell'accaduto lei si sentì gravemente offesa e chiese al giudice che detta donna Barbara dovesse essere condannata a termini di legge alle pene previste e a risarcire i danni fisici e quelli riguardanti la sua onorabilità. Indicò come testimoni: Giacomo, giurato di Capriana; i fratelli Antonio e Simone figli di Giovannino della Barbera; Michele [del fu Giovanni *Cromer*] de Fantis [suo cognato].

Sabato 7 giugno 1572, al *banco della reson*⁴, davanti al giudice signor dottor Nicolò Bozzetta⁵, vicario di Castello per etc.⁶, Marino, messo del tribunale, riferì a me notaio cancelliere⁷ di aver citato personalmente, su mandato del signor giudice, e d'aver prescritto alla suddetta donna Barbara querelata di presentarsi in data odierna davanti al giudice per rispondere delle accuse nei suoi confronti.

Si presentò dunque la suddetta donna Barbara querelata e, dopo la lettura della querela, che lei dichiarò d'aver compreso, rispose alle domande del giudice. Per prima cosa negò d'aver ingiuriato la querelante in quel modo, perché lei non aveva usato le parole contenute nella denuncia. Quanto alle percosse, ammise d'aver percosso la querelante con pugni e schiaffi, però senza effusione di sangue, e dichiarò d'averlo fatto perché la stessa querelante per prima l'aveva ingiuriata

- ¹ È una storia antica quanto il mondo: una moglie, tradita (forse) dal marito, se la prende con la cognata, sorella di suo marito, in qualche modo accusandola che tutta la loro famiglia era formata da disgraziati senza onore e dignità. Il fatto che il litigio, assieme alle comprensibili *parole grosse*, comprenda anche le botte, attesta a noi (freddi osservatori delle vicende del passato) la passionalità delle contendenti. Le quali, però, o per amore o per interesse, sbollita l'ira e viste le possibili gravi conseguenze per aver avviato il complesso e misterioso meccanismo della giustizia, cercano di por fine alla vicenda limitandosi a pagare una multa (piuttosto cara!).
- ² Il testo è in latino, intercalato da frasi (deposizioni e testimonianze) in italiano dell'epoca. Pertanto ciò che qui di seguito si legge in italiano corrente è traduzione del testo latino, mentre le frasi in italiano dell'epoca sono riportate in originale.
- ³ La persona è nota da altri documenti. Vedi ad esempio la condanna della Regola di Capriana in Italo Giordani – Tarcisio Corradini, *La giurisdizione di Castello di Fiemme e lo statuto del 1605*, Trento 2006, pp. 30-31.
- ⁴ Il *banco della reson* a Castello si trovava in località *Valinor*, poco a destra rispetto all'inizio della strada che sale sul dosso della chiesa.
- ⁵ Persona molto nota, abitante a Daiano, figlio del notaio Lazzaro Bozzetta di Moena (il cui antenato Leonardo figlio di Antonio Vanzo di Daiano e di Maddalena *Bolzeta* si era trasferito in quel paese a fine Quattrocento).
- ⁶ Il giudice di Castello poteva sentenziare solo in cause civili e in quelle penali che non comportassero incarcerazione o pena corporale; la Giurisdizione tirolese di Castello (e Capriana, Valfloriana e Stramentizzo) dipendeva da quella di Enn e Caldif a Egna.
- ⁷ Lo scrivente cancelliere notaio Alessandro Giovanelli fu Gian Giacomo, qui alle *prime armi*, divenne in seguito vicario vescovile di Fiemme.

con parole offensive.

Sentita questa dichiarazione, il signor vicario fece citare i testi, perché testimoniassero in merito alla denuncia presentata, così da appurare la verità dei fatti etc.

Marino, messo del tribunale, riferì a me notaio scrivente d'aver citato, su mandato del signor vicario, e d'aver prescritto ai sottoelencati testimoni di presentarsi in data odierna davanti al signor giudice a testimoniare, sotto pena di 3 lire di denari ciascuno; e precisamente: Antonio del fu Giovannino della Barbera, Simone del fu Giovannino della Barbera, Michele del fu Giovanni [de Fantis] *Cromer* [cognato dell'accusata], tutti di Capriana.

A) Testimonianza di Antonio del fu Giovannino della Barbera. Il teste citato, dopo aver prestato giuramento, rispose alle domande nel seguente modo.

- Interrogato se lui testimonio sa che la Barbera *Cromera* habia detto a Maria querellante le parolle contenute in la querella, videlicet *stria, putana et fiola d'una vacha*, rispose “Io non [ho] udito tal parolle”.
- Interrogato se sa che detta *Cromera* habia iniuriato detta Maria con parolle et qualle parolle gli ha detto, rispose: “Io so tanto che, essendo io sopragionto live avanti la casa de Cristan *Cromer*, sentiti detta *Cromera* et Maria querellante qualle cridavano insieme; et la *Cromera* disse a la Maria che *lei era una porzella* et che *le sue sorelle erano state putane* et altre parolle iniuriose non haver uditto.
- Interrogato se ha visto la *Cromera* percoter Maria querellante et come l'have percossa et se li have fato sangue, rispose: “Mi sì che ho visto che, dopo che heberno cridato insieme, la *Cromera* saltò adosso a la Maria et la percosse con li pugni; et visti dopo che detta Maria era sanguinata circha li denti.”
- Interrogato come mai fosse a conoscenza dei fatti, rispose: “Io so perché ho alditto et visto et fui presente a quello [che] io ho deposto.”
- Interrogato sul luogo e sul tempo dei fatti denunciati, rispose: “Credo che 'l è stato il giorno avanti la vigillia del perdon⁸, in Cauriana, avanti la chaneva⁹ de Cristan *Cromer*.”
- Interrogato se vi fossero stati altri testimoni, rispose Simon de Zanol, suo fratel et Michel del *Cromer*.
- Per il rimanente e quanto alla persona nulla da eccepire. Riletta la testimonianza, confermò quanto dichiarato etc.

B) Testimonianza di Simone del fu Giovannino della Barbera di Capriana. Il teste citato, dopo aver prestato giuramento, rispose alle domande nel seguente modo.

- Interrogato se lui testimonio sa che Barbera *Cromera* querellata habia iniuriato con parolle Maria querellante et con qual parolle l'have iniuriata, rispose: “Io so tanto che, ritrovandomi avanti la casa de Chrestan *Cromer*, visti et uditti la *Cromera* et Maria suprascripte qualle chridavano inssieme et si svillanavano et la *Cromera* disse a la Maria *porcha* et che *le soi sorelle erano state putane*.”
- Interrogato se ha alditto che la *Cromera* habia ditto ala Maria *putana, stria et fiolla d'una vacha*, rispose: “Io no udito tal parolle”.
- Interrogato se la *Cromera* ha percoso detta Maria et come l'have percossa et se li ha fatto sangue, rispose: “Io visti che, dopo che havevano cridato insieme, cominciarono a se batere et la *Cromera* percoteva la Maria con li pugni; et dopo visti che la Maria era sanguinata alquanto circha li denti.”

⁸ L'antivigilia del Corpus Domini, che in quell'anno era martedì 3 giugno.

⁹ Termine non *fiammazzo* per indicare il magazzino, sotterraneo o semisotterraneo, per conservare vino e derrate alimentari.

- Interrogato come mai fosse a conoscenza dei fatti, rispose: “Io [so] perché son stato presente et ho visto et alditto con li propri ochii et orecchie.”
- Interrogato sul luogo e sul tempo dei fatti denunciati, rispose: “Questo fu in Cauriana avanti la casa de Crestan *Cromer* il giorno avanti la vigilia del perdon.”
- Interrogato se vi fossero stati altri testimoni, rispose Antonio, suo fratel, et Michel de *Cromer*.
- Per il rimanente e quanto alla persona nulla da eccepire. Riletta la testimonianza, confermò quanto dichiarato etc.

C) Testimonianza di Michele del fu Giovanni [de Fantis] *Cromer*. Il teste citato, dopo aver prestato giuramento, rispose alle domande nel seguente modo.

- Interrogato se lui testimonio sa che dona Barbera *Cromera* ha ditto a Maria querellante *putana, stria et fiola d'una vacha*, ovvero altre parole iniuriose, rispose: “Io non so né ho udito che detta *Cromera* habia detto tal parole; solum che, ritrovandomi io avanti la casa de Chrestano mio fratello, visti et sentite dette Barbera et Maria che cridavano insieme et Barbera mia chugnata disse a la Maria «*Tu sei una porzella et le tue sorelle sono state putane et tuo fratello mi ha traditta*¹⁰», et altro non haver inteso.”
- Interrogato se la Barbera ha percoso Maria con li pugni et se li ha fato sangue, rispose: “Mi sì [so] che lei gli dette deli pugni et visti che la Maria doppo era insanguinata intorno il mostacio¹¹.”
- Interrogato come mai fosse a conoscenza dei fatti, rispose: “Io so perché fui presente et ho visto et uditto quelle [che] ho deposto.”
- Interrogato sul luogo e sul tempo dei fatti denunciati, rispose: “Credo che fu il giorno avanti la vigilia del Corpus Domini in Cauriana, avanti la casa de mio fratel Crestano.”
- Interrogato se vi fossero stati altri testimoni, rispose: “Vi erano presenti Antonio et Simon del Zanol, fratelli, et Iacomo iurato de Cauriana¹².”
- Per il rimanente e quanto alla persona nulla da eccepire, benché fosse cognato di donna Barbara querelata. Riletta la testimonianza, confermò quanto dichiarato etc.

[omissis, formulario ed accettazione di Antonio del fu Giovannino della Barbera di Capriana come fideiussore di donna Barbara querelata¹³]

Lunedì 23 giugno 1572, al *banco della reson* a Castello, davanti all'egregio signor dottor Nicolò Bozzetta, vicario di Castello per etc., si presentò Marino, messo del tribunale e riferì a me notaio scrivente d'aver personalmente citato, su mandato del signor giudice, e d'aver prescritto a donna Barbara querelata di presentarsi in data odierna davanti al signor giudice per esporre le sue difese nella causa che la riguardava, se ve ne fossero.

Si presentò la soprascritta donna Barbara per esporre le sue difese nella causa che la vedeva come denunciata. Affermò di non avere alcuna difesa da presentare a sua discolpa, anzi di rinunciare alla difesa¹⁴, rimettendosi al giudizio del signor vicario, supplicando che le fosse usata mise-

10 Gli altri testimoni su questo punto, che è fondamentale, erano stati reticenti.

11 Si intenderebbe *il viso* e in particolare *il labbro superiore*, ma con connotazione dispregiativa.

12 Gli altri testimoni non avevano nominato il *giurato* e il giudice, credo per evidente e conveniente rispetto delle istituzioni, non lo convoca a testimoniare in una faccenda di *corna* (presunte).

13 La fideiussione era richiesta per garantire la risposta dell'imputato alla convocazione ed evitare, ad esempio (ma non in questo caso), la possibile fuga.

14 Per la giurisprudenza dell'epoca la rinuncia alla difesa, contestualmente all'ammissione di colpevolezza, evitava un processo assai più lungo, più costoso e più rischioso per l'imputato per le conseguenze economiche. Oggi diremmo *rito abbreviato*.

ricordia e che le fosse perdonato quanto aveva commesso, tanto più che aveva ottenuto la pace da donna Maria querelante¹⁵. Soggiunse che ciò che aveva fatto, l'aveva fatto perché provocata¹⁶ e vinta dall'ira. Rinnovò la domanda di perdono chiedendo di essere rilasciata.

Il signor dottor Nicolò Bozzetta,

- sentito quanto sopra esposto,
- vista la querela presentata,
- viste le risposte della querelata,
- viste le deposizioni dei testimoni,
- vista la rinuncia alla difesa di donna Barbara querelata con la richiesta di perdono,
- vista infine la pace ottenuta da donna Maria querelante,
- ritenendo opportuno mitigare la sentenza dietro le preghiere del reverendo sacerdote Giovanni, vicepievano di Cavalese¹⁷, e del signor Antonio Girardi di Castello¹⁸,

condannò donna Barbara querelata al pagamento di lire 7 carantani 8 di denaro al fisco e al pagamento delle spese processuali, quantificate in lire 9 carantani 8¹⁹.

Io Alessandro Giovanelli notaio e cancelliere ho scritto il presente verbale su ordine del signor giudice, dottor Nicolò Bozzetta.

NB: questo documento è stato pubblicato, con qualche variazione, sul notiziario “La Comunità di Fiemme”, n° 2 del 1997.

15 Era una consuetudine assai diffusa *la pace in forma pubblica* tra le famiglie delle persone coinvolte in qualche litigio, anche se grave e fino all'omicidio. Di solito *la pace pubblica*, che comportava anche (e forse soprattutto) un risarcimento in denaro, era promossa da sacerdoti o da persone influenti e di buon senso, come in questo caso; generalmente il giudice, benché non obbligato a termini di legge, ne teneva conto non certo per annullare il procedimento, specie se penale, ma per mitigare la sentenza.

16 Forse che donna Maria l'aveva irrita perché donna Barbara era stata tradita dal marito?

17 Stando agli elenchi di don Giorgio Delvai, si tratta di don Giovanni Popo.

18 Membro di una illustre e nota famiglia, insediatasi a Castello nella prima metà del Cinquecento, che ebbe numerosi incarichi istituzionali in valle e fuori.

19 Precisamente: lire 2 per le due udienze del vicario; lire 1 per l'esame dei testimoni da parte del vicario; lire 1 per il notaio cancelliere presente alle udienze; lire 3 e carantani 8 per la verbalizzazione del processo; lire 1 e carantani 9 al messo del tribunale per i due viaggi da Castello a Capriana a consegnare le citazioni; carantani 3 di tassa. Donna Barbara, cioè, dovette pagare in tutto fiorini 3, lire 2, carantani 4, pari a circa 10 giornate di lavoro di un artigiano dell'epoca. Chissà se il marito, causa indiretta di tutto l'accaduto, avrà contribuito!